



REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA

I.I.S. "L. STURZO" Gela



Istituto Tecnico Settore Economico – Istituto Professionale per il Settore dei Servizi

I.I.S. - "L. STURZO"-GELA
Prot. 0003598 del 19/04/2021
(Uscita)

Agli atti del fascicolo PON Avviso MIUR prot. 19146 del 06/07/2020
FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado
10.2.2A-FSEPON-SI-2020-501 Una scuol@ sempre più digitale – CUP: F36J20001370001

All'albo on line
Sede
Amministrazione Trasparente

OGGETTO: *Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.*

PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-501 Una scuol@sempre più digitale
CUP: F36J20001370001
CIG ZCB312EFBE

CONTRATTO DI NOLEGGIO

Premessa: Definizione delle parti

Il presente contratto di noleggio di beni mobili viene stipulato tra:

Istituto Statale di Istruzione Secondaria - "L. STURZO" con sede legale in Gela (CL) Via E.Romagnoli, 78 C.F.:82002650859 rappresentato dal legale rappresentate Dirigente Scolastico pro tempore dott.ssa Concetta Rita Cardamone C.F.: CRDCCT59E70G580S denominato **“utilizzatore”**

E

l'azienda **Master Media srl**, con sede legale in Caltanissetta, Via F.Turati n.130/M, partita iva 01718130857, rappresentata dal legale rappresentante sig. **Filippo Andrea Arena** C.F. RNAFP72B10D960T di seguito denominata **“Locatore”**

Art. 1 – Oggetto e Durata

1.1 Il locatore concede a noleggio all'utilizzatore, che accetta, i beni mobili così come descritti nell'atto di acquisizione del servizio su MEPA tramite Trattativa Diretta n. 1653593 del 31/03/2021 stipulata in data 10/04/2021 prot.3126.

1.2 Il noleggio avrà durata 5 (cinque) mesi a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto (da Aprile ad Agosto 2021 compreso).

1.3 La sottoscrizione del contratto di noleggio, il ritiro e l'utilizzo da parte dell'utilizzatore dei beni implicano accettazione delle presenti condizioni generali di contratto.

In caso di incompatibilità tra le presenti condizioni generali e l'ordine di noleggio stipulato, prevarranno le pattuizioni contenute in quest'ultimo, limitatamente al noleggio dei beni oggetto dello stesso.

1.4 All'atto della consegna dei beni l'utilizzatore, con la firma del documento di consegna, constata lo stato dei beni, ne attesta la conformità all'ordine per quantità e qualità, ed attesta che i beni sono nuovi di fabbrica e regolarmente contenuti in imballo originale integro

1.5 A fine locazione, in fase di riconsegna dei beni mobili, il locatore e l'utilizzatore si obbligano reciprocamente alla sottoscrizione di verbale di riconsegna redatto in contraddittorio e sottoscritto dalle parti, con le eventuali annotazioni in merito alle condizioni del bene.

Art. 2 – Obblighi del locatore

Il locatore si obbliga a:

2.1 consegnare i beni mobili oggetto del contratto di noleggio presso il domicilio dell'utilizzatore nei tempi e nei modi descritti nel disciplinare di affidamento ovvero nell'ordine di acquisto ovvero non oltre 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, nuovi di fabbrica e perfettamente imballati.

2.2 garantire il godimento del bene da parte dell'utilizzatore per tutta la durata del contratto.

Art. 3 – Obblighi dell'utilizzatore

L'utilizzatore si obbliga a:

3.1 prendere visione del manuale d'uso del costruttore per ogni bene oggetto del contratto di noleggio;

3.2 prendere in consegna i beni, custodirli con la diligenza descritta nel manuale d'uso del costruttore, e comunque con la diligenza del buon padre di famiglia, utilizzarli per le applicazioni riportate nel manuale d'uso del costruttore;

3.3 corrispondere il prezzo convenuto per il noleggio, come meglio indicato nel disciplinare di noleggio sottoscritto;

3.4 restituire i beni oggetto del contratto, alla scadenza convenuta nel giorno 01 del mese di settembre, nello stato e grado di efficienza, manutenzione, imballaggio e pulizia secondo l'utilizzo, salvo riscatto;

3.5 L'utilizzatore dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza delle regole e della normativa vigenti per l'utilizzo dei beni oggetti di contratto di noleggio.

Art. 4 – Responsabilità dell'utilizzatore

4.1 L'utilizzatore è costituito custode del bene dal momento della consegna, ed è, pertanto, responsabile per eventuali danni provocati a terzi e dovuti all'uso improprio dei beni oggetto del contratto di noleggio.

È fatto assolutamente DIVIETO l'utilizzo da parte dell'utilizzatore dei beni oggetto del contratto di noleggio per scopi illeciti.

4.2 L'utilizzatore si dichiara consapevole che il locatore non risponde in nessun modo dei danni causati direttamente od indirettamente dai beni oggetto del contratto di noleggio.

4.3 L'utilizzatore dichiara di sollevare l'utilizzatore da qualunque responsabilità in caso di denunce, azioni legali, azioni governative o amministrative, perdite o danni (incluse spese legali ed onorari) scaturite dall'uso illecito e/o dall'uso improprio dei beni oggetto del contratto di noleggio.

4.4 L'utilizzatore è responsabile per eventuali danni provocati da terzi ai beni oggetto del contratto di noleggio per incuria o utilizzo improprio del bene stesso.

4.5 L'utilizzatore è responsabile in caso di furto o smarrimento dei beni oggetto del contratto di noleggio, qualunque ne sia la ragione e/o la causa.

4.6 L'utilizzatore è tenuto a dare immediata comunicazione al locatore di ogni azione esecutiva e/o cautelare che coinvolga, a qualsiasi titolo, i beni locati.

4.7 L'utilizzatore si obbliga a tenere indenne da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese ivi comprese le eventuali spese legali che dovessero essere subite o sostenute dal locatore quale conseguenza di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti e garanzie prestate dall'utilizzatore con la sottoscrizione del presente contratto di noleggio, anche in ipotesi di risarcimento danni pretesi da terzi a qualunque titolo.

Art. 5 - Responsabilità del locatore

5.1 Il locatore consegna i beni, nuovi di fabbrica ed in perfetto stato di imballaggio, ed è responsabile per vizi o malfunzionamento dei beni locati anche se intervenuti durante il periodo di noleggio, purchè non addebitabili a incuria o utilizzo improprio degli stessi.

5.2 Il locatore non potrà essere ritenuto responsabile per inadempimenti alle proprie obbligazioni che derivino da inadempimenti di terzi, da cause al di fuori della sfera del proprio prevedibile controllo, da cause di forza maggiore, eventi catastrofici e caso fortuito.

5.3 Il locatore si dichiara a conoscenza che i beni mobili oggetto del contratto di noleggio potranno essere ceduti in comodato d'uso agli alunni dell'istituto con esclusiva finalità di favorire la didattica a distanza e accetta di estendere al comodatario tutte le garanzie e i benefit collegati al contratto di noleggio

5.4 Il locatore fornisce garanzia integrale sui beni oggetto del contratto di noleggio per qualsiasi guasto o malfunzionamento, anche accidentale, (escluso solo i guasti o malfunzionamento dovuti ad incuria o uso improprio) che intervenga durante la durata del noleggio e provvede alla immediata risoluzione del guasto o malfunzionamento ovvero, ove questa non fosse possibile in tempo reale (24 ore), alla sostituzione del bene con altro equivalente all'uso per cui era destinato il bene originale.

5.5 Il locatore, anche in caso di guasti o malfunzionamenti dovuti ad incuria o uso improprio del bene, provvede alla immediata risoluzione del guasto o malfunzionamento ovvero, ove questa non fosse possibile in tempo reale (24 ore), alla sostituzione del bene con altro equivalente all'uso per cui era destinato il bene originale salvo addebitare le spese di risoluzione all'utilizzatore;

5.6 Il locatore accetta, come da offerta, l'importo pari € 2,00 comprensivo di IVA a titolo di riscatto per ciascun device che l'istituzione scolastica vorrà trattenere acquisendone piena proprietà incondizionata.

Art. 6 – Esclusioni dal contratto di noleggio

Sono esclusi dal contratto di noleggio i seguenti servizi:

- la fornitura di eventuale materiale accessorio e/o aggiuntivo a quanto contenuto nell'ordine;
- le riparazioni, i pezzi di ricambio e la mano d'opera, resi necessari da un uso non conforme dei beni oggetto del contratto di noleggio, ovvero da modifiche apportate ai medesimi beni da parte dell'utilizzatore.

Art. 7 – Prezzo, pagamento e mancato pagamento

7.1 Il prezzo del noleggio è quello esposto sull'offerta al momento della stipula, in funzione della durata contrattuale del noleggio secondo il valore appresso indicato:

Offerta che “procapite” € 513,00 (oltre IVA al 22%) per un costo massimo di **39.501,00** oltre IVA per n.77 device al costo mensile per ciascun notebook è pari a 102,60.

<i>Prodotto:</i>	<i>Quantità</i>	<i>Costo Noleggio Mese per singolo Notebook</i>	<i>N. Mesi</i>	<i>Costo singolo Noleggio sino al 31/08/2021</i>	<i>Costo per eventuale Riscatto per singolo Notebook</i>
Notebook comprensivo di software e garanzie/assicurazioni 	77	€ 102,60	5	€ 513,00	€ 2,00

(*) IL CODICE MEPA MMEDU2_I514_8G NON PREVEDE LA POLIZZA KASKO-IN CASO DI ATTIVAZIONE KASKO IL COSTO PER SINGOLO NOTEBOOK E' €73,77+IVA/CAD (€90,00/CAD IVA INCLUSA)

7.2 il costo globale del noleggio dovrà essere corrisposto dall'utilizzatore al locatore, previa emissione di regolare fattura elettronica, nei seguenti modi:

- a) primo acconto del 10% del valore del contratto alla consegna dei beni previo esito del verbale di consegna;
- b) eventuale secondo acconto del 10% del valore del contratto entro il mese di Giugno, previa disponibilità di risorse;
- c) 60% (o 70% se non liquidata 2°acconto del 10%) del valore del contratto alla riconsegna dei beni noleggiati ed a seguito di verbale di riconsegna redatto in contraddittorio e sottoscritto dalle parti;
- d) 20% a seguito di ottenimento del saldo da parte dell'AdG.

7.3 L'utilizzatore sarà tenuto al pagamento di una penale, per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dei pari al prezzo di noleggio giornaliero fatto salvo il maggior danno causato al fornitore dal ritardo nella riconsegna anche avvalendosi della garanzia definitiva;

7.4 L'utilizzatore sarà, altresì, tenuto al risarcimento di eventuali danni riscontrati nei beni al momento della riconsegna, come previsto nel precedente art. 4.

7.5 L'utilizzatore si riserva di corrispondere al locatore un importo pari € 2,00 comprensivo di IVA a titolo di riscatto per ciascun device che non riconsegnerà.

Art. 8 – Garanzia Definitiva

8.1 E' prevista una "garanzia definitiva" di € **3.951,10** a mezzo polizza fidejussoria n. 180348382 con la società UnipolSai Assicurazioni S.p.A. valevole a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto. Detta Garanzia dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'istituzione scolastica quale utilizzatore ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi/forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. L'istituzione scolastica può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 9 – Durata del contratto

La durata del contratto è pari alla durata definita in sede di stipula di ordine su MEPA ovvero al punto 1.2 del presente contratto.

La decorrenza coincide con il giorno della consegna dei beni e la scadenza con la data prevista nel contratto per la riconsegna dei beni.

Il locatore si riserva di autorizzare l'eventuale richiesta di proroga nella consegna, che dovrà pervenire almeno tre giorni prima della scadenza del contratto, e la cui operatività è subordinata al pagamento del corrispettivo, come definito ai sensi del precedente art.7

Art. 10 – Recesso e risoluzione del contratto

10.1 E' concessa all'utilizzatore la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, per qualsiasi ragione e/o causa, mediante la restituzione dei beni. L'utilizzatore è comunque obbligato al pagamento del prezzo pattuito per tutta la durata del contratto.

10.2 L'inadempimento anche di una sola delle obbligazioni derivanti dal presente contratto comporterà la risoluzione di diritto del contratto e darà diritto al locatore di pretendere l'immediata restituzione dei beni con spese a carico dell'utilizzatore.

10.3 Per l'ipotesi di inerzia dell'utilizzatore nella riconsegna dei beni, in caso di recesso, di risoluzione e/o di scadenza naturale del contratto, il locatore è espressamente autorizzato ad accedere ai luoghi ove i beni noleggiati si trovano, in qualunque ubicazione essi si trovino. Nel caso in cui i beni siano presso proprietà immobiliari di terzi, l'utilizzatore, oltre ad autorizzare il ritiro degli stessi, si impegna irrevocabilmente sin da ora a compiere tutte le debite azioni necessarie affinché i terzi, aventi in deposito i beni, non ne intralcino e/o impediscano il ritiro.

Art. 11 – Legge applicabile

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del Codice civile, in particolare le norme previste dall'art. 1571 c.c. e segg., gli usi e le consuetudini che regolano la materia.

Art. 12 – Foro competente

Per qualsiasi controversia in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, si conviene che foro competente sarà esclusivamente quello di Gela;

Art. 13 Trattamento dati personali - Privacy

I dati anagrafici e commerciali relativi al contratto di noleggio sottoscritto allo scopo di adempiere agli obblighi fiscali, tributari e quant'altro necessario ai soli fini del presente contratto vengono inseriti in un archivio in cui vengono raccolti i dati anagrafici degli utilizzatori. La natura del conferimento dei dati è obbligatoria per consentire l'adempimento degli obblighi di legge derivanti dal contratto.

Entrambe le parti si impegnano a mantenere la segretezza delle informazioni relativamente all'attività dell'altra parte. Tale obbligo di riservatezza non troverà applicazione in relazione a quelle informazioni che siano divenute di pubblico dominio. Il tutto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e dal successivo GDPR 679/2016

Letto confermato è sottoscritto

Gela, 19 aprile 2021

Il Locatore
Master Media srl
R.L. Filippo Andrea Arena

L'utilizzatore
I.I.S. "L.Sturzo"
Dirigente Scolastico/Rup
Dott.ssa Concetta Rita Cardamone

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342, c.c., si approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole: 3), 4), 5), 6), 7), 10).

Il Locatore
Master Media srl
R.L. Filippo Andrea Arena

L'utilizzatore
I.I.S. "L.Sturzo"
Dirigente Scolastico/Rup
Dott.ssa Concetta Rita Cardamone